

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2946}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGGIONI, BOLDRIN, CORÀ, FIORET, CANESTRARI,
TARABINI, ALIVERTI, OLIVI, CALVETTI, LOMBARDI
GIOVANNI ENRICO, MIROGLIO, BORRA**

Presentata il 16 maggio 1974

Modifica dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e sul commercio dei mosti, vini ed aceti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle riforme che in questi ultimi tempi hanno interessato il settore commerciale e, in modo particolare, la distribuzione dei prodotti alimentari al dettaglio, ci sembra importante modificare un principio meramente punitivo, contenuto in disposizioni superate, a carico degli esercenti per l'occasionale detenzione di bottiglie o fiaschi di bevande alcoliche prive di contrassegno, sanzione le cui origini sembrano fondarsi sulla teoria della responsabilità oggettiva, sottoposta a dura critica dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza.

Ci riferiamo alla pubblicazione delle sentenze di condanna, misura retributiva di carattere penale che colpisce indiscriminatamente e di cui si ritiene opportuno — per una corretta analisi degli elementi sui quali si fonda — ricostruire le varie fasi, partendo dall'articolo 518 del codice penale. Esso prescrive la pubblicazione della sentenza di condanna per i delitti previsti dagli articoli 501,

514, 515, 516 e 517. Di essi il 517 concerne la « vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine », intendendosi per genuinità il carattere distintivo originario del prodotto, individuabile attraverso l'etichetta. La norma, così com'è formulata, non è evidentemente applicabile ai casi di mancanza di etichettatura, dovendosi raggiungere la prova della adulterazione, prova insussistente quando si accerti che, solo per cause accidentali o indipendenti dalla volontà del gestore di un bar o di un ristorante l'etichetta posta sulle bottiglie si stacchi (permanenza in frigorifero, immersione in acqua ecc.). La certezza della non genuinità del prodotto si consegue, infatti, soltanto attraverso l'analisi.

È ancora il caso di rilevare che l'articolo 48 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, riserva un diverso trattamento a situazioni pressoché analoghe: « Eccettuate

le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza»; in ciò individuando chiaramente che il reato commesso contro la fede pubblica deve essere reso noto attraverso la pubblicazione della sentenza secondo la sua gravità, mentre per quelli minori è sufficiente l'oblazione.

Non si vede, quindi, onorevoli colleghi, il motivo per cui nell'ambito della stessa categoria di distributori di generi di consumo alimentare debbano essere adottati criteri difformi, facendo ricadere su alcuni di essi conseguenze derivanti da una pubblicità negativa, che vengono risparmiata ad altri.

Del problema se n'è occupata sotto un altro aspetto anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle norme contenute nelle leggi delegate in relazione all'articolo 36 del codice penale, che determina i casi di pubblicazione della sentenza di condanna. Il quesito posto all'alto Consesso — e risolto con sentenza n. 14 del 9 febbraio 1967 — metteva in dubbio la validità della sanzione penale, non avendo la legge di delega determinato nella specie come la stessa dovesse articolarsi. La Corte, nel respingere l'ipotesi di incostituzionalità, ha tuttavia affermato nel dispositivo che « nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti, la pubblicazione della sentenza di condanna è una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema ». E così prosegue: « Basti ricordare, fra le analoghe disposizioni, l'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario... » *omissis*.

La decisione, onorevoli colleghi, ineccepibile dal punto di vista generale e in riferimento all'articolo 76 della Costituzione (delega della funzione legislativa al Governo), fonda peraltro la propria costruzione giuridica

su disposizioni che miravano, nel periodo della dittatura, a garantire cospicue entrate al disciolto partito nazionale fascista, notoriamente proprietario o controllore di tutta la stampa nazionale. La fioritura di accertamenti a carico degli esercenti, propria di quel tempo, dimostra quanto fosse effettivo il nesso causale tra il decreto-legge del 1925 citato e lo scopo di finanziare i giornali.

Vi è, peraltro, una realtà concreta, che non può sfuggire alla attenzione del legislatore, per quelle modifiche che egli ritenga di apportare al fine di eliminare situazioni sperequate: nei casi chiaramente individuati come infortuni veri e propri o del tutto accidentali, che colpiscono l'esercente in modo sproporzionato.

Per i motivi esposti si mira, con la presente proposta di legge, a modificare l'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante « norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti », escludendo la pubblicazione della sentenza quando le infrazioni si limitino all'esposizione al pubblico di bottiglie prive di etichetta, purché dal successivo accertamento sui reperti, risultino inalterate le qualità primarie del prodotto. La *ratio* della norma è quella di colpire il produttore e il commerciante disonesti quando sia provata la sofisticazione ovvero quando le qualità organolettiche non corrispondano a quelle stabilite dalla legge. Se ne deduce, quindi, che prima dell'accertamento analitico non sussistono gli elementi causali per adottare una sanzione così grave, ferme restando tutte le altre pene previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 162, che trovano la loro giustificazione sia nel dovere di vigilanza dell'esercente sia nella implicita negligenza omissiva.

Confidiamo, onorevoli colleghi, nel vostro pieno consenso!

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 è così modificato:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza venga pubblicato su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto tra i quotidiani, soltanto nei casi di accertata adulterazione del prodotto, escludendo le condanne comminate per la sola mancanza di etichettatura o di altri segni distintivi sui contenitori con capacità corrispondente ai fiaschi toscani, alle bottiglie da litro o inferiore;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio industria e agricoltura ed a quello del comune in cui risiede il contravventore ».